

REGOLAMENTO (CEE) N. 1740/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'importo dell'aiuto per il frumento duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che l'obiettivo dell'aiuto al frumento duro è di garantire un equo tenore di vita agli agricoltori delle regioni della Comunità in cui tale produzione costituisce una parte tradizionale e cospicua della produzione agricola; che queste regioni sono state definite dal regolamento (CEE) n. 3103/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo

all'aiuto per il frumento duro ⁽⁵⁾; che, dato il mantenimento del prezzo d'intervento al livello fissato per la campagna 1991/1992, è opportuno mantenere parimenti il livello dell'aiuto per la campagna 1992/1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993 l'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato, per le regioni indicate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3103/76 a 181,88 ecu per ettaro.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Arlindo MARQUES CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 6.⁽³⁾ GU n. C 150 del 15. 6. 1992.⁽⁴⁾ Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1976, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3656/90 (GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 34).